



Comune di Ravarino

**AVVISO PUBBLICO PER
L'ASSEGNAZIONE AGLI ENTI ESPONENZIALI DELLA CHIESA CATTOLICA E
DELLE ALTRE CONFESIONI RELIGIOSE DEI CONTRIBUTI DERIVANTI
DALLA QUOTA DEL 7% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
INTROITATI DAL COMUNE DI RAVARINO NELL'ANNO 2024.**

ART. 1 – FINALITÀ E PREMESSE

La Legge Regionale Emilia-Romagna 24/2017, all'art. 9, co. 1, lett. h), stabilisce che “una quota dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria (...) è destinata dai Comuni agli enti esponenziali della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose individuate in considerazione della consistenza e incidenza sociale delle stesse, per la realizzazione di interventi di riuso e rigenerazione urbana che interessino edifici di culto e le relative pertinenze, tenendo conto anche del valore monumentale e storico culturale degli edifici”.

La deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 186 del 20/12/2018 (di seguito “DAL 186/2018”) ha fissato nel 7% la quota massima dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) da destinare a tale scopo. La deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 25/09/2019, di recepimento della DAL 186/2018, ha confermato tale percentuale, stabilendo di non avvalersi della possibilità, prevista dalla DAL stessa, di aumento o diminuzione.

Il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 11 del 26/03/2024, in attuazione della LR 24/2017 e della DAL 186/2018 sopra richiamate, ha approvato il “Regolamento comunale per l'assegnazione di una quota dei proventi derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria (U2) a enti esponenziali della Chiesa cattolica e delle altre Confessioni religiose”, (di seguito “Regolamento”).

Il Responsabile dell'Area Tecnica ha approvato il presente avviso al fine di disciplinare i tempi e le modalità di presentazione delle domande di contributo, e i criteri di valutazione degli interventi, per l'assegnazione e la successiva erogazione della quota di proventi derivanti dagli oneri introitati dal Comune nell'anno 2024.

Come previsto dalle norme regionali e regolamentari citate, l'assegnazione del contributo avviene con particolare riferimento agli edifici tutelati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e agli edifici di particolare interesse storico architettonico o culturale e testimoniale, come identificati nel citato Regolamento.

ART. 2 – SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

I soggetti destinatari del contributo sono le confessioni religiose riconosciute tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici dallo Stato Italiano, nonché quelle dotate di personalità giuridica, rappresentative di una comunità locale di credenti, operanti nel territorio del Comune di Ravarino e proprietarie e/o amministratrici di edifici di culto e relative pertinenze.

Possono beneficiare del contributo i soggetti che non perseguano fini di lucro e che abbiano sui beni oggetto di intervento un diritto di proprietà o altro diritto reale.

Sono autorizzati a chiedere il contributo:

- per la Chiesa Cattolica: le autorità ecclesiastiche diocesane;
- per le altre confessioni religiose : i rappresentanti ufficiali del culto.

I soggetti autorizzati dovranno presentare pertanto idonea documentazione attestante i requisiti sopra indicati.

Per le confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato Italiano provvedono i rappresentanti ufficiali del culto, presentando la seguente documentazione:

- atto costitutivo;
- statuto (se esistente);
- documento giuridicamente valido attestante il riconoscimento dell'ente religioso richiedente da parte dello Stato Italiano, nonché idonea documentazione attestante la titolarità del medesimo soggetto a rappresentare l'Ente religioso di riferimento

Per le altre confessioni religiose provvedono i rappresentanti ufficiali del culto, presentando la seguente documentazione:

- atto costitutivo;
- statuto (se esistente);
- documento giuridicamente valido attestante il possesso della personalità giuridica;
- documentazione comprovante il livello di rappresentatività dell'ente nella comunità locale di riferimento, anche in relazione alla consistenza della comunità di fedeli che utilizza il luogo di culto.

Annualmente è ammessa una sola domanda per ciascuna confessione religiosa.

Per accedere al contributo gli Enti religiosi devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la normativa vigente, ai sensi dell'art.48/bis del D.P.R. n.602/73 e del D.M.40/08. Ai fini della verifica di tali requisiti, l'Amministrazione potrà procedere tramite acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e con altre modalità previste dalla legge.

ART. 3 – EDIFICI E INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Sono ammessi a contributo gli interventi di riuso e rigenerazione urbana che interessino attrezzature religiose, ubicate nel territorio comunale, con particolare riferimento agli edifici tutelati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e agli edifici di particolare interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale con le relative pertinenze, ai sensi della già richiamata L.R. n. 24 del 2017 e successiva deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 186/2018, recepita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 25/09/2019 . I suddetti edifici sono:

- edifici compresi negli elenchi di cui alla parte II del Decreto Legislativo n. 42/2004 con le relative aree di pertinenza;
- edifici, che pur non ricompresi nei sopra richiamati elenchi, siano individuati dallo strumento urbanistico vigente per il particolare interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza.

Per edifici di culto e relative pertinenze si intendono:

- gli edifici di culto aperti al pubblico, cioè quelli nei cui locali vengono svolte le funzioni religiose dei fedeli, e le loro pertinenze;
 - gli edifici destinati allo svolgimento di attività funzionalmente connesse alla pratica del culto, cioè edifici adiacenti o comunque connessi con gli edifici per il culto nei cui locali, ancorché non si tengano funzioni religiose, siano comunque svolte, in via prevalente, attività correlate alla pratica religiosa e da ritenersi alla stessa complementari (tra queste rientrano in via esemplificativa gli immobili per l'esercizio del Ministero pastorale e destinati alla abitazione dei ministri del culto, quelli destinati alla formazione religiosa).
-

Nella nozione di pertinenze di edifici di culto sono compresi anche le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini ed anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive.

Le attività che si svolgono non debbono essere qualificate come aventi rilevanza economica e non debbono essere svolte da soggetti con scopo di lucro; non rientrano pertanto tra gli interventi finanziabili quelli effettuati su edifici nei cui locali siano svolte attività, ancorché gestite dall'Ente religioso, che siano qualificate come lucrative e svolte in forma imprenditoriale.

Tutti gli edifici devono essere conformi alla normativa edilizia e alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Sono ammesse al contributo le spese per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana riconducibili alla categoria della "qualificazione edilizia" di cui all'art. 7 comma 4 lettera a) b) c) della L.R. n. 24/2017, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti.

Sono altresì ammessi a contributo gli interventi di manutenzione che consentono comunque di realizzare i miglioramenti dell'efficienza energetica del fabbricato in relazione agli impianti e all'involucro, della sicurezza sismica e degli altri requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente ai fini della conservazione delle condizioni di agibilità del fabbricato e delle loro pertinenze.

Gli interventi devono essere dotati del titolo edilizio, laddove previsto dalla vigente normativa.

Sono ammesse le spese tecniche di progettazione purché relative ai lavori riguardanti gli interventi sopra descritti.

Sono esclusi dal contributo le utenze, l'acquisto di strumentazione e arredamento o veicoli.

Qualora l'intervento fruisca di altri contributi economici da parte di altri enti o soggetti di diritto pubblico ovvero di sgravi fiscali sulla base della normativa vigente sarà possibile presentare domanda di contributo solo per la parte non finanziata.

Il medesimo intervento potrà essere riproposto in occasione del successivo avviso e potrà essere ammesso al contributo solo per la parte non finanziata e nei limiti dell'importo massimo erogabile ai sensi del presente regolamento.

Gli interventi devono essere completati entro e non oltre i termini temporali previsti nel titolo abilitativo o entro tre anni dalla determinazione che assegna il contributo (per interventi che non richiedono il titolo).

ART. 4 – TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita domanda al Comune, a pena di esclusione, **entro le ore 12.00 del giorno 03/04/2025**. Non saranno accettate le domande che dovessero pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata.

La domanda di partecipazione, in regola con l'imposta di bollo vigente e sottoscritta dal rappresentante dell'ente esponenziale della confessione religiosa richiedente come individuato al precedente art. 2, è presentata, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo:

comunediravarino@cert.comune.ravarino.mo.it

necessariamente con il seguente oggetto "ISTANZA PER AVVISO PUBBLICO ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA QUOTA DEL 7% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INTROITATI DAL COMUNE DI RAVARINO NELL'ANNO 2024".

La domanda è redatta secondo il modello allegato e corredata di tutta la documentazione di seguito indicata. Non verranno prese in considerazione domande inviate a indirizzi diversi da quello indicato o con modalità diverse da quelle specificate.

Il responsabile del procedimento ha facoltà di richiedere, entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle istanze, l'integrazione della documentazione presentata assegnando agli interessati un ulteriore termine perentorio di 30 giorni. Nel caso di mancata integrazione della documentazione richiesta entro il predetto termine la domanda si intende rinunciata ed esclusa.

L'istanza, sottoscritta con firma digitale, oppure in firma autografa, corredata da documento di identità del sottoscrittore, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) documentazione di cui all' art. 2;
- b) fatture attestanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere, intestate all' Ente richiedente, ovvero a sue articolazioni operative e/o organizzative presenti sul territorio comunale, contenente una puntuale descrizione dei lavori/servizi prestati tale da consentire di risalire agevolmente all'intervento edilizio e contenente un'indicazione chiara del fabbricato sul quale sono stati fatti gli interventi al fine di consentire la verifica in merito alla compatibilità della destinazione urbanistica dell'area interessata dall'intervento;
- c) ricevuta dell'avvenuto pagamento consistente nei seguenti documenti:
 - per pagamenti con bonifico: nella contabile rilasciata dalla banca contenente l'avvenuto addebito in conto corrente, il fornitore, la data e il numero del documento di spesa pagato ed il relativo importo;
 - per pagamenti con Assegno bancario o circolare: fotocopia dell'intero documento (parte fornitore+matrice);
 - per pagamenti con bancomat o carta di credito: estratto conto bancario dal quale risulti l'addebito della carta di credito/bancomat: ai fini della tutela della privacy i dati non necessari possono essere resi illeggibili;
- d) una relazione sintetica a firma del legale rappresentante dell'ente religioso sugli interventi realizzati che non necessitano di rilascio di titolo abilitativo;

A prova dell'assolvimento dell'imposta di bollo (dell'importo di 16,00 euro), il richiedente allega alla domanda apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello "Dichiarazione assolvimento imposta di bollo".

Nel caso in cui non pervengano richieste, ovvero qualora le stesse siano tali per cui non si procede all'erogazione dell'intera quota disponibile, la parte non destinata, potrà essere utilizzata immediatamente, finalizzandola ad altri interventi/esigenze con apposita variazione di Bilancio, da effettuarsi entro il 30 novembre.

ART. 5 – PROCEDIMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI E RIPARTO DEL CONTRIBUTO

Il Responsabile dell'Area Tecnica nomina una apposita commissione interna incaricata della verifica della conformità delle domande pervenute rispetto alle disposizioni del presente regolamento e richiede, se necessario, elementi integrativi entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse.

Tutte le istanze che non siano state integrate nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle richieste di integrazioni dell'ufficio competente, sono escluse dall'assegnazione.

L'erogazione dei contributi è subordinata all'accertamento dei presupposti e requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dal presente avviso pubblico.

L'approvazione della ripartizione dei contributi è disposta dal Responsabile dell'Area Tecnica con propria determinazione, entro 90 giorni dall'inizio dell'iter.

Le spese non contemplate nel preventivo presentato ai fini del riconoscimento del contributo non vengono considerate al fine della liquidazione. A tal fine, alla fattura andrà allegata una relazione descrittiva dei lavori di riferimento.

La somma messa a disposizione è ripartita proporzionalmente tra gli aventi diritto sulla base del punteggio calcolato secondo i seguenti criteri:

- a) tipo di edificio oggetto dell'intervento:
-

- edificio di interesse storico-architettonico tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 = punti 3
- edificio vincolato dallo strumento urbanistico comunale = 2 punti;
- altri edifici = punti 1

b) uso dell'edificio:

- edificio di culto = punti 3
- edifici connessi con gli edifici per il culto nei cui locali siano svolte, in via prevalente, attività correlate alla pratica religiosa = punti 2
- altri edifici = punti 1

c) tipo di intervento:

- restauro scientifico e risanamento conservativo = punti 3
- ristrutturazione edilizia = punti 2
- manutenzione straordinaria = 1 punto

In caso di parità saranno privilegiati gli interventi che negli anni precedenti non hanno beneficiato del contributo.

ART. 6 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CAUSE DI DECADENZA

L'assegnazione delle risorse è subordinata all'impegno, assunto dai beneficiari con atto unilaterale d'obbligo, al mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o pertinenza degli stessi. Tale termine decorre dalla data di assegnazione del contributo in oggetto; in caso di intervento finalizzato al cambio di destinazione d'uso il termine decorre dal deposito dell'agibilità.

L'Ente beneficiario, pena la decadenza del contributo, con la sottoscrizione dell'istanza di ammissione all'assegnazione del contributo, nei casi specifici, assume inoltre l'impegno di iniziare i lavori entro 12 mesi dalla concessione del contributo e ultimarli nel termine di validità del titolo abilitativo; qualora si tratti di interventi che non necessitino del titolo i lavori andranno ultimati nei successivi tre anni.

E' altresì causa di decadenza dall'assegnazione del contributo:

- a) la realizzazione di lavori diversi da quelli ammessi o previsti dal titolo abilitativo (se dovuto);
- b) il mancato rispetto dell'impegno di cui ai precedenti punti del presente articolo;
- c) la declaratoria di inefficacia del titolo abilitativo.

La violazione dell'obbligo di cui al paragrafo precedente, lettera b), comporterà la sanzione accessoria del divieto di partecipare a successivi avvisi per l'assegnazione del contributo in oggetto.

La decadenza comporta la revoca del contributo ed il recupero della somma eventualmente già erogata gravata di interessi legali.

Tutte le dichiarazioni rese ai fini dell'ammissione e della liquidazione del contributo costituiscono dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 7 – DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n.196 del 30.03.2003 sulla tutela e riservatezza dei dati personali e del GDPR – Regolamento U.E. n. 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, si comunica che la richiesta sarà depositata presso gli uffici competenti del Comune di Ravarino e che i dati in essa contenuti saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura in oggetto.

I dati personali saranno trattati, con strumenti cartacei e informatici, dal personale interno dell'Ente incaricato al trattamento e opportunamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy e non saranno comunicati a terzi (salvo eventuali obblighi di legge) e saranno conservati per la durata prevista dalla Legge.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Ravarino.

Il Responsabile della protezione dei dati personali è Lepida S.P.A. ed il referente è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica dpo-team@lepida.it o al numero 051/6338860.

Si ricorda che gli interessati hanno la possibilità di chiedere l'accesso, la rettifica e l'oblio dei propri dati.

ART. 11 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO E CONTATTI

Responsabile per il Procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ravarino, Ing. Alfredo Lubrano.

Per ogni informazione in merito ci si potrà rivolgere telefonicamente a detto Sportello, tel. 059-800819 / 059-800861, o tramite e-mail: urbanistica@comune.ravarino.mo.it

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Alfredo Lubrano

documento firmato digitalmente
